



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

ECOLOGIA ED AMBIENTE

Proposta n. 68027

Protocollo nr. 21273 del 10/05/2018

ORDINANZA N. 12 del 10/05/2018

OGGETTO:

REVOCA DELL'ORDINANZA N. 59 DEL 20.11.2017 E CONSEGUENTE DIVIETO DI UTILIZZO (IN ZONA NON AGRICOLA DEL TERRITORIO COMUNALE) DI DISSUASORI ACUSTICI PER L'ALLONTANAMENTO DI VOLATILI



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 59 del 20.11.2017 avente per oggetto: “*Disposizioni in materia di dissuasori acustici per l'allontanamento di volatili*”;

RILEVATO che:

- con tale provvedimento si disponeva il divieto di utilizzo nel periodo notturno - dalle ore 21:00 alle ore 7:00 - di dissuasori acustici per l'allontanamento di volatili su tutto il territorio comunale, mentre per il periodo diurno, dalle ore 7:00 alle ore 21:00, si stabiliva che l'utilizzo degli apparecchi acustici di cui si tratta, dovesse rispettare i limiti di emissione sonora previsti per ogni zona acustica omogenea in cui è stato suddiviso il territorio comunale nel Piano di Classificazione Acustica (P.C.A.) approvato con D.C.C. n. 157 del 19.12.2011;
- per l'utilizzo di tali apparecchi acustici, il detentore degli stessi - tramite idonea documentazione a firma di tecnico abilitato in acustica - dovesse dimostrare, ai fini dell'attivazione del dissuasore acustico, il rispetto dei limiti massimi di emissione previsti dal PCA per la zona acustica omogenea all'interno della quale è installato detto dissuasore acustico e procedere eventualmente alla taratura del volume di emissione acustica dell'apparecchio affinché fosse garantito il rispetto dei limiti massimi di emissione previsti dal P.C.A. ;

EVIDENZIATO che l'ordinanza n. 59 del 20.11.2017, sopra richiamata, trovava la sua motivazione nella necessità di coniugare il divieto di utilizzo dei dissuasori acustici in relazione alle caratteristiche tecniche degli stessi e alla zona acustica omogenea in cui era prevista la loro l'installazione, anche al fine di rendere quantificabile in termini tecnici il carattere di proporzionalità tra il principio di tutela della quiete pubblica e la necessità dei cittadini di tutelare le proprie abitazioni dal punto di vista igienico-sanitario dalla presenza dei volatili;

DATO ATTO che nonostante le cautele osservate nel contemperare alle diverse esigenze dei diversi soggetti coinvolti, vale a dire, dei detentori di tali dispositivi acustici e dei cittadini residenti nell'intorno residenziale ove tali dispositivi sono installati sono reiterate lamentele confluite in un esposto di numerosi cittadini, pervenuto in data 02.05.2018 Prot. n. 19869, denunciante il disturbo al riposo e alla tranquillità domestica provocato dal dissuasore acustico in argomento;

DATO ATTO, altresì, che l'ordinanza sindacale n° 49 del 17.10.2014 avente per oggetto “*Adozione di misure per la limitazione (tramite allontanamento) del numero di piccioni presenti sugli immobili di proprietà privata in territorio comunale*” prevede per i proprietari di immobili interessati dalla presenza di piccioni, una diversificata tipologia di dissuasori (a puntali o di tipo



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

elettrico, nonché cavi antiappoggio o reti metalliche o sintetiche) utile a favorire l'allontanamento dei piccioni;

PRESO ATTO che, pur nel rispetto dei limiti di emissione sonora previsti per ogni zona acustica omogenea in cui è stato suddiviso il territorio comunale nel Piano di Classificazione Acustica, per la specifica tipologia di rumore emesso (caratterizzato da una scelta casuale di singoli eventi sonori di breve durata seguiti da una pausa casuale da 2 minuti a 15 minuti) tali dissuasori acustici per l'allontanamento di volatili possano arrecare comunque disturbo al vicinato per i suoni acuti e fastidiosi prodotti, così come manifestato da alcuni residenti in occasione di incontri presso gli uffici comunali;

RITENUTO pertanto, in ragione dell'esistenza di altri sistemi di allontanamento di volatili di pari o migliore efficacia - in grado cioè di coniugare il principio di tutela della quiete pubblica e la necessità dei cittadini di tutelare le proprie abitazioni dal punto di vista igienico-sanitario dalla presenza dei piccioni - di vietare l'utilizzo dei dissuasori acustici per l'allontanamento di volatili in tutte le zone residenziali del territorio comunale, ancorché in osservanza dei limiti di rumore (in valore assoluto e differenziale) previsti dal P.C.A. per la zona di installazione di tali dispositivi;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. n° 267/2000;

ORDINA

1. la revoca della propria ordinanza n.59 del 20.11.2017;
2. **a tutti i proprietari di immobili, il divieto di utilizzo di dissuasori acustici per l'allontanamento di volatili su tutto il territorio comunale.**
L'utilizzo di tali dispositivi è consentito solo previo nulla osta del Settore Ecologia del Comune di Desenzano del Garda (da rilasciarsi in seguito a specifica richiesta del soggetto interessato) esclusivamente in zona agricola del P.G.T. e comunque ad una distanza superiore a 150 metri da altre abitazioni, come già previsto dal provvedimento oggetto di revoca;
3. che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune e trasmessa a:
 - Settore Ecologia;
 - Comando di Polizia Locale;
 - Commissariato di P.S. di Desenzano;
 - Compagnia Carabinieri di Desenzano;
- 3) che il Comando di Polizia Locale, in collaborazione con il Settore Ecologia, controlli e faccia rispettare la presente ordinanza;



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

4) che i trasgressori delle disposizioni di cui al presente provvedimento siano sottoposti a denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

INFORMA CHE

- ai sensi della Legge n° 241/90 e s.m.i. il responsabile del procedimento è l'Arch. Dario Bonzi, Responsabile del Settore Ecologia;
- ai sensi dell'art.3, comma quarto della legge 7 agosto 1990 n.241, contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al T.A.R. della Lombardia, Sez. staccata di Brescia oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

IL SINDACO

Guido Malinverno

Testo firmato digitalmente ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005
Proposta n.68027